



COMUNICATO N. 173/DIV – 25 GENNAIO 2022

173/406

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 22, 23 E 24 GENNAIO 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 22, 23 e 24 Gennaio 2022

4ª Giornata Ritorno

GIRONE A

FERALPISALÒ	LECCO	1-0
FIORENZUOLA	PRO SESTO	3-1
GIANA ERMINIO	TRENTO	0-0
LEGNAGO SALUS	VIRTUS VERONA	1-1
MANTOVA	ALBINOLEFFE	1-1
PRO PATRIA	PIACENZA	2-2
PRO VERCELLI	JUVENTUS U23	2-0
RENATE	SEREGNO	1-0

GIRONE B

CESENA	VITERBESE	0-0
GROSSETO	CARRARESE	0-0
MODENA	FERMANA	2-0
OLBIA	LUCCHESI	1-0
PESCARA	AQUILA MONTEVARCHI	4-2
PONTEREDERA	ANCONA MATELICA	0-5
REGGIANA	PISTOIESE	3-1
SIENA	IMOLESE	2-2
VIRTUS ENTELLA	GUBBIO	4-0
VIS PESARO	TERAMO	0-2

GIRONE C

AVELLINO	MONOPOLI	2-2
BARI	CATANIA	3-3
CAMPOBASSO	JUVE STABIA	0-0
CATANZARO	PALERMO	0-0
FOGGIA	LATINA	1-3
MONTEROSI TUSCIA	POTENZA	3-1
PICERNO	TURRIS	0-1
TARANTO	PAGANESE	1-1
VIBONESE	FIDELIS ANDRIA	0-0
VIRTUS FRANCAVILLA	ACR MESSINA	5-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 24 e 25 Gennaio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 22, 23 E 24 GENNAIO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000 TARANTO

a) per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1- nell'aver lanciato dalla curva occupata dagli stessi all'interno del recinto di gioco, al 45° minuto del secondo tempo, una bottiglietta dietro la porta difesa dal portiere della squadra ospite e, al termine della partita, cinque bottigliette mentre i giocatori della squadra ospite raggiungevano il tunnel verso gli spogliatoi, in entrambe le occasioni senza colpire e causare danni ad alcuno;

2 - nell'aver fatto esplodere, al 43° minuto del primo tempo, un petardo all'interno della curva occupata dagli stessi;

b) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:

1 - al 15° minuto del primo tempo, nei confronti dei tifosi della squadra ospite e di altra Società militante in altro campionato;

2 - al 39° minuto del secondo tempo, nei confronti di Istituzioni calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 CESENA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere un petardo all'interno della curva occupata dagli stessi, al minuto 88° circa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e la circostanza che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

€ 300 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco, al 13° ed al 19° minuto circa, due bottigliette di acqua, in entrambe le occasioni senza colpire e causare danni ad alcuno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. proc. fed.).

€ 200 GROSSETO per avere i suoi sostenitori, al 41° minuto circa del primo tempo, intonato per tre volte consecutivamente cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 100 POTENZA per avere suoi tesserati non identificati, nel corso della gara, danneggiato due poltrone della panchina assegnata alla Società Potenza. Come da accertamento effettuato al termine della gara mentre le poltrone stesse risultavano integre prima della partita; come da documentazione fotografica.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2022**

FRANZESE ROBERTO (PICERNO)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario, in quanto entrava sul terreno di gioco di gioco e con fare minaccioso si avvicinava al predetto pronunciando al suo indirizzo frasi gravemente offensive e minacciose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitrale).

GRECO VINCENZO (PICERNO)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto con fare minaccioso si avvicinava ad un dirigente avversario pronunciando al suo indirizzo frasi gravemente offensive e minacciose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitrale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 4 FEBBRAIO 2022 E € 500 DI AMMENDA**

CONTI FABIO MASSIMO (FERMANA)
per avere, per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, in quanto si alzava dalla panchina, usciva intenzionalmente dall'area tecnica e protestava reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV uff.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 14 FEBBRAIO 2022**

DI NUNNO PAOLO LEONARDO (LECCO)
per avere, al termine della gara, posto in essere una condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro e del IV Ufficiale di gara in quanto pronunciava al loro indirizzo epiteti offensivi, tenendo al contempo nei loro confronti un atteggiamento aggressivo e venendo quindi allontanato da Dirigenti della sua Società.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV uff., r. proc. fed., r.c.c.).

AMMONIZIONE (I INFR)

CASELLA ALEX

(PRO VERCELLI)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

ZECCHI NICOLA

(IMOLESE)

per avere tenuto, al 48° minuto del secondo tempo, una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro concretizzatasi in un contatto fisico, in quanto, al fine di evitare che l'arbitro comminasse il provvedimento disciplinare di espulsione all'allenatore FONTANA, con fare minaccioso correva verso di lui e, ad una distanza molto ravvicinata, bloccava con una mano il suo braccio sinistro, dapprima, stringendolo e causando forte dolore e, successivamente, stratonandolo nel tentativo di evitare che l'arbitro estraesse il cartellino. Condotta cessata soltanto grazie all'intervento dei componenti della panchina.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S., considerata la finalità del gesto, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta di particolare gravità.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E € 500 DI AMMENDA

GAROFALO LUIGI

(TURRIS)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto con fare aggressivo si avvicinava ad un dirigente avversario pronunciando al suo indirizzo frasi gravemente offensive e minacciose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, supplemento arbitrale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FONTANA GAETANO

(IMOLESE)

per avere tenuto, al 48° minuto del secondo tempo, un comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro in quanto, successivamente al triplice fischio abbandonava l'area tecnica, e con fare minaccioso correva verso l'arbitro rivolgendogli frasi offensive.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA

GENNARO DI MAIO

(FIDELIS ANDRIA)

per avere ripetutamente, al 35° ed al 45° minuto circa del primo tempo ed al 5° ed al 31° minuto del secondo tempo, pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MALOTTI ROBERTO

(AQUILA MONTEVARCHI)

per aver pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina al 47° minuto circa.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

MULARONI LUCIANO

(CATANIA)

BARBUGIAN GIOVANNI

(FERALPISALO')

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

CUSUMANO FRANCESCO PAOLO

(VIS PESARO)

per avere, al 46°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto ingiurioso comportante offesa per motivi di razza.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione dell'art. 28 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitrale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COSENZA FRANCESCO

(PIACENZA)

per avere, al 47°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel tentativo di calciare il pallone, lo colpiva con i tacchetti all'altezza del fianco causandogli momentaneo dolore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento referto arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TRAINOTTI ANDREA

(TRENTO)

per aver tenuto, al 28°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario ed impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti.

BIANCHI EDOARDO

(PAGANESE)

per aver tenuto, al 18°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani ed impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GATTO LEONARDO DAVIDE
GALEOTAFIORE GIOACCHINO

(PRO VERCELLI)
(SEREGNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASOLI GIACOMO

(FIDELIS ANDRIA)

per aver pronunciato per due volte un'espressione blasfema, in un unico contesto mentre al termine del primo tempo stava rientrando negli spogliatoi.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

D'ERRICO ANDREA

(BARI)

PUCINO RAFFAELE

(BARI)

ROCCA MICHELE

(FOGGIA)

PINTO GIOVANNI

(CATANIA)

CARLINI MASSIMILIANO

(CATANZARO)

CIANCI PIETRO

(CATANZARO)

ARDIZZONE FRANCESCO

(CESENA)

GRAZIANO GIOVANNI

(FERMANA)

GIORGINI ANDREA

(LATINA)

GUCCIONE FILIPPO

(MANTOVA)

CRISTINI ANDREA

(PRO VERCELLI)

VITALE MATTIA

(PRO VERCELLI)

BANI CRISTIANO

(SIENA)

MILESI LUCA

(SIENA)

DAFFARA MANUEL

(VIRTUS VERONA)

MANETTA MARCO

(VIS PESARO)

PAVLEV DANIEL

(VITERBESE)

COCCO ANDREA SALVATORE

(SEREGNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALASTRA FABRIZIO

(FOGGIA)

BATTISTELLA THOMAS

(CARRARESE)

ILARI CARLO

(CESENA)

PISANO EROS

(FERALPISALO')

BUBAS SERGIO NICOLAS

(FIDELIS ANDRIA)

FERRI LUCA

(FIORENZUOLA)

PICCOLI GIANLUCA

(GROSSETO)

LIVIERO MATTEO

(IMOLESE)

RINALDI MICHELE

(IMOLESE)

TORRASI EMANUELE

(IMOLESE)

IOCOLANO SIMONE	(JUVENTUS U23)
TESSIORE ANDREA	(LATINA)
GIRON MAXIME FRANCOIS	(PALERMO)
MARINO ANDREA	(PIACENZA)
PINZAUTI LORENZO	(PISTOIESE)
CARGNELUTTI RICCARDO	(POTENZA)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO	(POTENZA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MOLINARI STEFANO	(PRO PATRIA)
WELBECK MASEKO NANA ADDO	(CATANZARO)
MESSORI PIETRO	(MANTOVA)
TASCONE SIMONE	(TURRIS)
BORGHESE MARTINO	(SEREGNO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ENRICI PATRICK	(LECCO)
ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDERA)
ANGELI MATTEO	(IMOLESE)
D'ALENA ANTONIO	(IMOLESE)
CARILLO LUIGI	(ACR MESSINA)
SBAMPATO EDOARDO	(PAGANESE)
VANO MICHELE	(PISTOIESE)
ERMACORA FEDERICO	(RENATE)
MANZI CLAUDIO	(TURRIS)

AMMONIZIONE (VI INFR)

NUNES DA CUNHA GABRIEL	(TRENTO)
BOVE DAVIDE	(AVELLINO)
ROTA ARENSI	(CARRARESE)
FAZIO PASQUALE DANIEL	(CATANZARO)
TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL	(VIRTUS FRANCAVILLA)
BARBERINI CHRISTIAN	(LATINA)
PIACENTINI MATTEO	(MODENA)
RICCI MANUEL	(POTENZA)
MARCHESI FEDERICO	(PRO SESTO)
CRIALESE CARLO	(PRO VERCELLI)
FAVALLI ALESSANDRO	(SIENA)
GELONESE LUCA	(VIBONESE)
SACCANI MATTEO	(VIS PESARO)
FUMAGALLI ERMANNO	(VITERBESE)
MARTINELLI RICCARDO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

RUFFO LUCI DION	(TRENTO)
DI RENZO ALESSANDRO	(ANCONA MATELICA)
D'ANGELO MASSIMO	(PICERNO)

DI PASQUALE DAVIDE	(FOGGIA)
KRAJA ERDIS	(LECCO)
PISSARDO MARCO	(LECCO)
ERCOLANI LUCA	(CATANIA)
PROVENZANO ALESSANDRO	(CATANIA)
RUSSINI SIMONE	(CATANIA)
PERSIA ANGELO	(CAMPOBASSO)
ALAGNA MANUEL	(FERMANA)
GUGLIERI ETTORE	(FIORENZUOLA)
ANDRADE SIQUEIRA JEFFERSON	(LATINA)
BRANDI NUNZIO	(LUCCHESI)
COLETTA JACOPO	(LUCCHESI)
SCARSELLA FABIO	(MODENA)
BUGLIO DAVIDE	(MONTEROSI TUSCIA)
ARBOLEDA CHRISTIAN	(OLBIA)
BAIOTTO PAOLO	(PAGANESE)
MARCONI IVAN	(PALERMO)
ROMERO NICCOLO'	(POTENZA)
BRENTAN MICHAEL	(PRO SESTO)
GHEZZI ANDREA	(PRO SESTO)
RADREZZA IGOR	(REGGIANA)
RANIERI ROBERTO	(RENATE)
VITALE GAETANO	(SEREGNO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GERARDI FEDERICO	(PICERNO)
VIVACQUA FRANCESCO	(PICERNO)
ALBERTINI ALESSANDRO	(CATANIA)
CATALDI RICCARDO	(CATANIA)
PARIGI GIACOMO	(CAMPOBASSO)
DE RISIO CARLO	(PESCARA)
MARONE FRANCESCO	(MANTOVA)
BUSSAGLIA ANDREA	(MONOPOLI)
LA ROSA LUCA	(OLBIA)
FIRENZE MARCO	(PAGANESE)
CAPOGNA RICCARDO	(PRO SESTO)
ROSSI FAUSTO	(REGGIANA)
ROSSETTI SIMONE	(RENATE)
MASTROMONACO GIAN LUCA	(TARANTO)
MALOTTI MANUELE	(TERAMO)
ROSSO SIMONE	(TERAMO)
CELLA STEFANO	(VIRTUS VERONA)
MARCHI MATTIA	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GELLI FRANCESCO	(ALBINOLEFFE)
ROSSI MATTEO	(ALBINOLEFFE)
POGGESI MATTEO	(AQUILA MONTEVARCHI)
SENZAMICI TOMMASO	(AQUILA MONTEVARCHI)

DI GENNARO DAVIDE
STANCAMPIANO GIUSEPPE
DANOVARO FEDERICO
PATIERNO FRANCESCO COSIMO
GORELLI MATTEO
DONATI FRANCESCO
TROEST MAGNUS
SEKULOV NIKOLA
CAON GIAMMARCO
CASTIGLIA LUCA
DELLA MORTE MATTEO
FARCAS RICARDO FLORIN
DE GRAZIA LORENZO
FORGIONE COSIMO
LONGO SALVATORE
DE NUZZO GABRIELE

(BARI)
(CATANIA)
(FIORENZUOLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GROSSETO)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(JUVENTUS U23)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PIACENZA)
(PRO VERCELLI)
(SIENA)
(TERAMO)
(TERAMO)
(TURRIS)
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 25 Gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli